



# Comune di San Procopio

Città Metropolitana di Reggio Calabria

<i>COPIA</i>	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.61 DEL 04/12/2023</b>
<b>OGGETTO</b>	<b>PROPOSTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024. CONFERMA</b>

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

L'anno *duemilaventitrè* il giorno QUATTRO del mese di Dicembre alle ore 13.20, si è riunita la  
Giunta Comunale, nelle persone di, collegate via Whatts app:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.		Presenti	Assenti
1	Posterino Francesco	SI			SINDACO		
2	Leonello Domenica	SI			VICESINDACO		
3	Carone Antonio Salvatore		SI		Assessore		

Presenti: 2 Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Pietro Emilio;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,  
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## LA GIUNTA COMUNALE COMUNALE

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di*

*progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

**Richiamata** la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28.06.2021 con la quale è stata prevista l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2021 un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%, ed una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 8.000,00 euro;

Richiamata inoltre la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 04.04.2022, di conferma aliquote addizionale comunale all' IRPEF, aliquota unica in misura pari allo 0,80%, ed una soglia di esenzione del pagamento dell' addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 8.000,00 euro;

**Visto** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

**Ritenuto** opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026 di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, già in vigore nell'anno 2023, e per l'effetto di proporre la conferma di un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% ed una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 8.000,00;

**Ravvisata** pertanto l'esigenza di formalizzare la presente proposta di deliberazione al Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione;

Con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge;



## DELIBERA

- **di PROPORRE** la conferma delle aliquote addizionale comunale Irpef 2024 ;
- **Di confermare**, come conferma, per le motivazioni esposte in premessa , ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con effetto dal 1° gennaio 2024, dell'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- **Di dare atto** che l'addizionale comunale all'IRPEF di cui al punto 2) non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore ad € 8.000,00;
- **Di dare atto** che i soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al punto 2 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;
- **Di inviare** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
- **Di pubblicare** per avere effetto di pubblicità legale, la presente deliberazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Stante il rinveniente carattere dell'urgenza ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024 - 2026

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

*FTO Avv. Francesco Posterino*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*FTO Dott. Pietro Emilio*

=====

**PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**

*FTO DOTT. Antonio Marino*

**PARERE FAVOREVOLE**


In ordine alla regolarità contabile

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**

*FTO Dott. Antonio Marino*

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

L'ALBO PRETORIO PUBBLICAZIONE



=====

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio, giusta attestazione del Messo Comunale, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.
- E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 (trascorsi 10 giorni della pubblicazione).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

